

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
(PROVINCIA DI COSENZA)

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO PROV. DI COSENZA
12 LUG 2018
PROT. N° 5828

Parere dell'Organo di Revisione
n. 46 del 12.07.2018
(art. 239 D.Lgs. 267/2000)

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2018/2020 AI SENSI DEGLI ART. 175 c.8 e 193 DEL D.LGS. 267/2000.

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti del Comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.07.2016

PREMESSO

- Che l'Ente deve provvedere all'assestamento generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 267/2000;
- Che in data 21.05.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2017 con atto n.15;
- Che in data 26.03.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 con atto n.10;
- Che dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale non ha approvato alcuna variazione di Bilancio;
- Che dopo l'approvazione del rendiconto la Giunta Comunale ha approvato una variazione di Bilancio ai sensi dell'art.175 c.4 del TUEL da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro 60 gg;
- Che dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, comportanti anche prelievi dal Fondo di Riserva;
- Che la Giunta non ha effettuato le variazioni che non sono di competenza del Consiglio;
- Che in data 11.07.2018 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di variazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

VISTO

- Che l'articolo 193 del TUEL prevede che:
 1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente*

testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

• Che l'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che:

1. "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

RILEVATO

• che il regolamento di contabilità vigente dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio;

• che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;

• che nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati;

• che l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

TENUTO CONTO

- della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g;
- del parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 09.07.2018, con la quale lo stesso dichiara:
 - che, in sede della ricognizione operata ai sensi all'articolo 194, risultano debiti per i quali la procedura di riconoscimento debito fuori bilancio è in corso con accordi transattivi che impegnano l'Ente al pagamento nel triennio 2018/2020 imputando la spesa ad appositi capitoli che trovano copertura finanziaria nei fondi rischi previsti nel Bilancio 2018/2020;
- che gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2018/2020 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile - amministrativo in variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;
- che la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dall'allegato 1 alla presente deliberazione;
- delle modifiche apportate al bilancio di previsione 2018/2020 come dal prospetto di variazione allegato 1, constatando che tali interventi correttivi continuano a salvaguardare gli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018/2020;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di variazione di assestamento generale di Bilancio 2018/2020 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 sia in conto competenza che in conto residui.

Marano Principato 12.07.2018


L'Organo di revisione
Dott. Cristian Amore

i cui

que
con
so di

ziaria
della

onato
e dei

siliare
e voci
ine di

liversa
uglio;

uilibrio

etto sia
e;
perdite

anziaria
quilibrio
il nuovo

FUEL;
ultato di
sidui, o
o che si

ento per

inale ha

agina 2